

Sentenza n. 266 del 31 gennaio 2022 (ud 17 gennaio 2022) della Commissione tributaria regionale di Milano, Sez. II - Pres. Sergio Silocchi - Rel. Sergio Silocchi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SECONDA SEZIONE

riunita in udienza il 17/01/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SILOCCHI SERGIO, - Presidente e Relatore
FARANDA PIETRO VINCENZO, - Giudice
MALANETTO PAOLA, - Giudice

in data 17/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3843/2021 depositato il 03/11/2021
proposto da

I.R. Srl - (...)

Difeso da

Elena Bertarelli - (...)

Davide Meroni - (...)

ed elettivamente domiciliato presso elena.bertarelli@milano.pecavvocati.it
contro

Comune di Milano - Via Catone 24 20158 Milano MI

elettivamente domiciliato presso

contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1460/2021 emessa dalla Commissione Tributaria

Provinciale MILANO sez. 17 e pubblicata il 16/03/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

la parte appellante illustra i motivi di appello ed insiste per l'accoglimento dello stesso

La parte appellata si riporta ai propri scritti difensivi e conclude per il rigetto dell'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il proprio ricorso, la società I.R. srl impugnava alcuni avvisi di accertamento in tema di IMU, riguardanti gli anni dal 2014 al 2017 ed afferenti a

due immobili siti in centro di M., tra Corso M. e Via V. di M., per quattro distinti motivi.

Con il primo motivo contestava le superficie prese a base del calcolo di imposta, ritenendo che due subalterni, il (...) ed il (...), disponessero di un numero di vani inferiori a quelli attribuiti dal Comune; con il secondo motivo, contestava la validità della notificazione degli avvisi degli anni 2016 e 2017 perché non pervenuti nella sede della società, ma presso il compendio immobiliare in oggetto; con il terzo motivo, la società eccepiva la mancata applicazione del cumulo giuridico ex [art. 12](#) del D.Lgs. n. 471 del 1997 in tema di sanzioni. Con il quarto motivo era, contestata la carenza di motivazione di uno degli avvisi.

Il Comune di Milano si costituiva opponendosi all' accoglimento del ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale in data 16 marzo 2021 respingeva, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese ed osservando, secondo l' ordine dei motivi, che in relazione alla superficie dei locali dei due immobili dovevano far aggio le risultanze catastali; che la notificazione degli avvisi ritenuti non correttamente notificati era comunque avvenuta a mani del legale rappresentante della società ricorrente e, quanto alla sanzione, che, nella specie non era applicabile l' art. 12 del citato dlgs e, conseguentemente, era corretta l' irrogazione della sanzione al 30% dell' importo non versato per ciascuno degli atti impositivi e l' avviso contestato per carenza di motivazione era, invece, sufficiente motivato.

La CTR respingeva anche codesta eccezione di carenza di motivazione di uno degli avvisi, con il quale era stata recuperata senza interessi e sanzioni una somma parziale, riferibile ai nove mesi per cui non era stata accettata la rettifica proposta dalla contribuente.

Appella la società citata, anzitutto lamentandosi della condotta di controparte, che non aveva accettato alcun contraddittorio precontenzioso violando così il principio di leale collaborazione tra le parti.

Di seguito, la società insiste sulla circostanza che una corretta lettura delle planimetrie allegate ai DOCFA avrebbe dimostrato la correttezza delle sue valutazioni, e che si sarebbe dovuto tenere conto della perizia di parte fatta fare dalla società in merito alla consistenza del sub. (...) costituita da tre vani e non di sette. Mentre per l' altro subalterno, il (...), anche da documentazione di parte comunale si poteva evincere che negli anni 20014 e 2015 i vani fossero stati 5 e non 6,5, con conseguente necessaria riduzione dell' imposta.

Si duole la società che i giudici, cui era stato segnalato che l' errore circa la consistenza degli immobili fosse stata scoperto successivamente all' accatastamento, non avessero tenuto conto della consulenza di parte, né avessero ritenuto di disporre una perizia d'ufficio, in presenza di un evidente errore del tecnico a suo tempo incaricato delle misurazioni da parte della società.

In merito alla legittimità della notificazione di alcuni atti in Corso Monforte di Milano e non presso la sede sociale, la società evidenzia come sia sempre possibile la notificazione al legale rappresentante della società, ma solo quando dall' atto emerga che costui sia appunto il legittimo rappresentante della società

ad abbia residenza in loco, circostanze che dagli avvisi impugnati non risultavano, mentre si affermava che la sede della società era ivi, circostanza non vera.

Infine, la società contesta che il cumulo delle sanzioni possa essere applicato anche in tema di imposte locali ed evidenziava che l' avviso (...) era privo di motivazione, anche se la CTP aveva chiarito che si trattava di un adeguamento per nove mesi sulla rendita catastale rettificata di uno dei subalterni. Insiste quindi la società nell' accoglimento delle proprie ragioni, richiedendo anche la sospensione dell' esecuzione degli avvisi e della sentenza impugnata.

Il Comune di Milano per il sub. (...) ribadiva che dalla banca dati del Catasto risulta come esso derivasse dalla soppressione, dei sub. (...), sub (...) e sub (...); che sulla base del DOCFA presentato, la stessa società contribuente avesse dichiarato una consistenza di sette vani in classe otto con una rendita di Euro 2.892. Classe e rendita non erano state rettificate entro i dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione. Analoga situazione, anche se esposta con maggior dettaglio, si era verificata per l' altro compendio immobiliare.

Osserva ancora il Comune, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla presentazione al Catasto dei DOCFA, e vista l'assenza di produzione di schede catastali correttive da parte della società contribuente, come appaia difficile credere all'erroneo conteggio, a suo tempo, dei vani da parte del professionista incaricato dalla I.R. srl di redigere i DOCFA, e che l' errore sua stato scoperto solo con la notifica degli avvisi di accertamento. Inoltre, l' ente territoriale ribadisce l' inapplicabilità al caso di specie dell' [art. 12](#) del D.Lgs. n. 471 del 1997 e nega la carenza di motivazione dell' avviso (...), come appariva palese da una lettura più attenta dell'accertamento, laddove l'Ufficio precisava che l'avviso di accertamento n. (...), veniva emesso, ai sensi dell'[art.74](#) della L. 21 novembre 2000, n. 342, per recuperare la differenza d'imposta, per 9 mesi, senza sanzioni e interessi, sullo scarto di rendita tra Euro 2.220,76, notificata nel marzo 2016, e la rendita proposta di Euro 1.198,69. Conclude quindi per la reiezione dell'appello con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All' esito dell'udienza odierna, la CTR ritiene anzitutto che non vi fosse alcuna necessità di contraddittorio in sede precontenziosa avuto riguardo alla natura degli addebiti mossi sulla base dei dati asseverati in catasto.

Rileva peraltro che le contestazioni circa l' avvenuto accatastamento degli immobili in modo difforme dalla loro consistenza oggettiva non possano essere prese in esame nel corso di questa controversia, non solo perché trattasi di errori neppure riconducibili all' ente territoriale, e semmai commessi dalla stessa parte in occasione di sue precedenti dichiarazioni, ma, anche perché, al momento, esiste una rendita oggettivamente definita, che costituisce la base sulla quale il Comune di Milano deve operare la propria valutazione, non essendo peraltro competente a effettuare modifiche "incidenter tantum", sia pure ai fini IMU, di un procedimento di classamento al quale è estraneo e che è stato definito con un diverso ufficio appartenente all' Amministrazione finanziaria e

che, ad avviso di chi scrive, solo nel contraddittorio con detta Amministrazione può essere modificato, costituendo il comportamento della società contribuente altrimenti una chiara ipotesi di "ragion fattasi".

Il contribuente avrebbe dovuto, o dovrebbe, operare per ottenere le modificazioni catastali nella sede opportuna, e non opporre le proprie considerazioni in merito ad un ente estraneo alla definizione del procedimento catastale.

E' sostanzialmente priva di significato poi l'eccezione circa la irregolarità della notificazione di alcuni atti impositivi direttamente nelle mani del legale rappresentante, reperito in uno degli immobili in oggetto; in primo luogo, perché comunque una eventuale nullità sarebbe sanata dalla costituzione in giudizio ma, in secondo luogo, perché l'opportunità che taluni dati debbano risultare dall'atto è precauzione adottata al fine di evitare disguidi nella notificazione e pregiudizio nell'esercizio della difesa, eventi che comunque non ci sono stati, perché il destinatario non ha negato di essere stato al tempo sia rappresentante legale della società, sia residente in loco, di tal che non si comprende quale pregiudizio dalla denunciata irregolarità (anche con riferimento all'errore sulla sede della società) sarebbe derivato al denunciante.

Per quanto riguarda la carenza motivazione dell'accertamento con avviso (...), si osserva che esso risulta emesso, ai sensi dell'[art.74](#) della L. 21 novembre 2000, n. 342, per recuperare la differenza d'imposta, per un periodo di tempo inferiore all'anno, senza sanzioni e interessi sullo scarto di rendita tra Euro 2.220,76 notificata nel marzo 2016, e la rendita proposta di Euro 1.198,69. Lo stesso avviso dà appunto conto che si tratta di una differenza di imposta (Euro 296,35) e, consultando lo specchietto facente parte dell'atto impositivo, si ricava senza particolari difficoltà la circostanza dello scarto fra due rendite applicate ed indicate una per mesi nove l'altra per mesi tre relativamente al sub. (...).

Ritiene questa CTR per contro che, nella specie, sia fondato il motivo di impugnazione riguardante la necessità, nell'applicare le sanzioni, che il loro calcolo tenga conto del disposto dell'[art. 12](#), 5 comma del D.Lgs. n. 472 del 1997, attesa la pluralità delle violazioni, consistite in un parziale minore versamento dell'imposta in ragione della ritenuta minore effettiva rendita catastale delle due porzioni immobiliari, e dunque in violazioni della stessa indole riguardante la medesima imposta.

Ciò in considerazione del fatto che l'opposizione del Comune di Milano è essenzialmente basata sulla considerazione che ciò non sia possibile soprattutto in ragione del fatto che la lettura della norma impositiva imporrebbe una sanzione fissa, da applicarsi per ciascuna annualità in cui la violazione viene riscontrata.

Ora è noto che la Corte di cassazione ha sviluppato una copiosa giurisprudenza in tema di violazioni all'ICI, cosa che, appunto per la affinità impositiva di detta imposta con l'attuale IMU, ne consente l'applicazione nella specie.

Va allora premesso che il giudice di legittimità aveva stabilito, appunto in tema di ICI, l'applicabilità dell'istituto premiale tanto in caso di mancata presentazione della dichiarazione, quanto in caso di omesso versamento, ma,

da ultimo ha precisato che il fatto che l'omessa dichiarazione ICI vada sanzionata per ogni anno in cui si verifica in maniera fissa non comporta automaticamente l'inapplicabilità dell'istituto della continuazione, e ciò evidentemente deve valere anche per il caso di minori versamenti rispetto al dovuto (arg. ex Cass. sez. V, 11612 del 16 giugno 2020).

null

A mente dell' [art. 12](#) comma 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 la sanzione irrogabile va calcolata sulla base della violazione più grave aumentata dalla metà fino al triplo e questa CTR in considerazione del numero delle violazioni (sostanzialmente 4), ma anche della motivazione del contribuente sottesa alle violazioni, ritiene equo determinarla con riferimento alla più grave aumentata della sua metà, e dunque complessivamente in Euro 9.184,25 (6123 x 1,5), somma ben minore di quella derivante dalla sommatoria delle singole sanzioni.

In ragione della decisione qui assunta, vanno rideterminate le spese del primo e secondo grado di giudizio, che possono essere compensate per un quarto, mentre i residui tre quarti delle spese sostenute dal Comune di Milano debbono gravare sulla società appellante.

P.Q.M.

La CTR, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina, ai sensi del 5 comma dell' [art. 12](#) del D.Lgs. n. 472 del 1997 ed applicata la continuazione, la sola sanzione complessivamente dovuta da R. srl per tutte le violazioni in Euro 9184,25. Conferma nel resto. Condanna la società appellante a rifondere i tre quarti delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500 per ciascuno dei gradi di giudizio oltre tributi e contributi se dovuti, compensato, sempre per ciascun grado, il residuo quarto.

Milano, il 17 gennaio 2022.